

CIRCOLARE N. 07 19/07/2004



PROGRAMMA BATCH DA LANCIARE OBBLIGATORIAMENTE **DA TUTTI GLI UTENTI**

UTILITY – Esecuzione programmi batch – digitare **RICCALFES**

SOMMARIO

<u>1.</u>	<u>AGGIORNAMENTI TABELLE</u>	<u>3</u>
1.1.	VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE CON IL MESE DI GIUGNO, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE.....	3
1.2.	VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI LUGLIO	4
1.3.	NUOVI CONTRATTI.....	7
1.4.	ASSOGGETTAMENTI CASSA EDILE	7
1.5.	GESTIONE UNA TANTUM	7
1.6.	AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI.....	13
1.6.1	ALIQUOTE STANDARD.....	13
1.6.2	ALIQUOTE PERSONALIZZATE.....	14
1.6.3	ENTI	14
1.7.	MODIFICHE SULLE TABELLE	14
1.7.1	CODICE FISCALE.....	14
1.7.2	CAP	15
1.7.3	VOCI CEDOLINO.....	15
1.7.4	MINIMALI INAIL PER DIRIGENTI E CCC.....	15
1.8.	ELENCO DEI CAAF PRESENTI NELLA NS. PROCEDURA: AGGIORNAMENTO	15
1.9.	RETRIBUZ. CONVENZIONALI ESTERO E COOPERATIVE.....	15
<u>2.</u>	<u>NOVITA' MENSILI</u>	<u>16</u>
2.1.	QUOTA MEDIA MALATTIA E MATERNITA': ALTERAZIONE DEL CALCOLO IN PRESENZA DI FESTIVITA'	16
2.2.	NO PAGA ETA'	16

<u>3.</u>	<u>SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI</u>	<u>17</u>
3.1.	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DALL'01/07/2004	17
3.2.	ASSISTENZA FISCALE – MOD. 730-4.....	17
3.3.	MINIMALI INAIL PER I DIRIGENTI.....	18
3.4.	MINIMALI INAIL PER LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 18	
3.5.	AGGIORNAMENTI F.DO MARIO NEGRI E FASDAC PER DIRIGENTI.....	18
3.6.	CONTRIBUTI SU FERIE NON GODUTE	18
3.7.	INAIL: VERSAMENTO TERZA RATA DEL PREMIO	20
3.8.	CALENDARIO/EVENTI	21
3.8.1	ALTERAZIONE FESTIVITA': NUOVA FUNZIONE.....	21
3.8.2	NUOVO GIUSTIFICATIVO.....	21
3.8.3	SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI.....	21
3.9.	GESTIONE CANTIERISTICA – EDILIZIA INDUSTRIA	21
3.10.	COLLOCAMENTO	21
3.11.	ARCHIVI A.P. - PROGRAMMA BATCH.....	21
3.12.	PROSPETTO MOVIMENTI CONTABILI	22
3.13.	SCARICO COSTO PROGRESSIVO DEL PERSONALE SU FLOPPY	22
3.14.	VERSAMENTI IRPEF	22
3.15.	F24	22
3.16.	PROCEDURA FPC	22
3.16.1	LABORFOND	22
3.16.2	FORNITORE	22
3.17.	CEAV.....	23
3.18.	CONTRATTI DI INSERIMENTO.....	23
3.19.	ENTI PUBBLICI	23
3.20.	ARGOMENTI GIA' TRATTATI NELLA CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO	23
<u>4.</u>	<u>COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE T.F.R.</u>	<u>24</u>

1. AGGIORNAMENTI TABELLE

1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE CON IL MESE DI GIUGNO, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE

Aerofotogrammetria (A066) a seguito del rinnovo siglato il 7 giugno 2004 sono state inserite le due tranches di una tantum, (vedere paragrafo una tantum);

Agricoltura – operai (A072) aggiornati gli elementi provinciali per le suddivisioni territoriali di Mantova (MN) relative alle suddivisioni contrattuali A (agricoli) e B (florovivaisti); sono inoltre stati inseriti gli elementi provinciali per un'ulteriore suddivisione territoriale di Palermo denominata Palermo 2 (PK) relativa alla suddivisione contrattuale A;

Concerte – Industria (A015) è stato aggiornato, con decorrenza aprile 2004, l'importo dell'IPO per il livello E1 da 62,97 a 65,04 come indicato dall'associazione di categoria, (vedere circolare di ottobre 2003 per medesima variazione effettuata anche all'epoca del rinnovo del ccnl);

Confezioni/pelli e cuoio – Artigianato (C006) a seguito del rinnovo siglato il 21 giugno 2004 sono state inserite le due tranches di una tantum, la prima tranche è già al netto dell'IVC (vedere paragrafo una tantum);

Dirigenti – aziende alberghiere (D009) a seguito del rinnovo siglato il 24 giugno 2004 è stata inserita l'una tantum (vedere paragrafo una tantum);

Dirigenti – aziende commerciali (D003) a seguito del rinnovo siglato il 27 maggio 2004 è stata inserita l'una tantum (vedere paragrafo una tantum);

Edilizia – Industria (A021) aggiornati con decorrenza dicembre 2003 gli elementi provinciali per la suddivisione territoriale di Roma (RM);

Gomma e materie plastiche – Industria (A013) aggiornata al 100% la percentuale di integrazione carico ditta del trattamento economico in caso di maternità obbligatoria; a differenza dei mesi precedenti, l'integrazione della maternità a carico ditta viene ora effettuata in automatico, anche per le maternità iniziate precedentemente al rinnovo del contratto, salvo l'indicazione da parte dell'Utente delle scelte previste per non effettuare tale integrazione a carico ditta;

Gomma e materie plastiche – API (B007) a seguito del rinnovo siglato il 17 giugno 2004 è stata inserita l'una tantum (vedere paragrafo una tantum);

Lapidei – Industria (A023) Lapidei discontinui – Industria (A024) si rammenta che sono già stati inseriti gli importi dell'una tantum da corrispondere a giugno come già riportato nella circolare di maggio (vedere paragrafo una tantum);

Per entrambi i contratti, aggiunte nuove causali per gli straordinari

- SD6 per diurno sesta giornata al 40%,
- SNRF per notturno festivo riposo compensativo al 12%

Lavorazioni a mano/su misura – Artigianato (C004) a seguito del rinnovo siglato il 21 giugno 2004 sono state inserite le due tranches di una tantum, la prima tranche è già al netto dell'IVC (vedere paragrafo una tantum);

Occhiali – Industria (A040) sono stati rettificati i minimi di retribuzione a seguito della comunicazione di errata corrige da parte dell'associazione di categoria;

Pelli e cuoio – Industria (A005) a seguito del rinnovo siglato il 21 maggio 2004 sono stati aggiornati i minimi conglobati (ERN), in precedenza era stato aggiornato solamente il Centro.

Tessili/calzature – Artigianato (C005) a seguito del rinnovo siglato il 21 giugno 2004 sono state inserite le due tranches di una tantum, la prima tranche è già al netto dell'IVC (vedere paragrafo una tantum);

1.2. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI LUGLIO

Agenzie immobiliari (E017) aggiornati i minimi conglobati;

Agenzie ippiche di scommesse (E089) a seguito del rinnovo siglato il 2 luglio 2004 sono stati:

- aggiornati i minimi di retribuzione
- inseriti gli importi dell'una tantum, per le qualifiche degli apprendisti non c'è l'automatismo dell'erogazione dell'una tantum, a cura Utente la corresponsione dell'una tantum in base allo scaglione percentuale degli apprendisti (vedere paragrafo una tantum);

Agricoltura - impiegati (A071) aggiornati con decorrenza giugno 2004 gli elementi provinciali per le suddivisioni territoriali di Padova (PD), Verona (VR) e Cremona (CR), è stata inoltre inserita la suddivisione territoriale di Siena (SI);

Agricoltura - operai (A072) aggiornati con decorrenza giugno 2004 gli elementi provinciali per la suddivisione territoriale di Bergamo (BG) relativa alla suddivisione contrattuale B (florovivai-sti), sono stati inoltre inseriti gli elementi provinciali per la nuova suddivisione territoriale per Pavia (PV) relativa alla suddivisione contrattuale A (agricoli);

Alimentari - Artigianato (C037) a seguito del rinnovo siglato il 6 luglio 2004 sono stati:

- aggiornati i minimi di retribuzione,
- tolti gli importi dell'IVC dall'elemento 4,
- inseriti gli importi dell'una tantum, la prima tranche è già al netto dell'IVC (vedere paragrafo una tantum);

Alimentari - Industria (A041) per uniformare le ore lavorate (precedentemente previste in 39) con la maturazione dei ROL (fatta su 40 ore), è stato impostato l'orario settimanale con 40 ore. Eventuali alterazioni sulla maturazione dei ROL inserite nell'anagrafica ditta, sono da cancellare;

Amministratori di condominio (E042) aggiornati i minimi conglobati;

Ass. nazionale pubbliche assistenze (ANPAS) (E028) aggiornati i minimi conglobati;

Attività ferroviarie (E066) aggiornati i minimi conglobati;

Aziende alberghiere (E007) inseriti gli elementi provinciali per la nuova suddivisione territoriale di Modena (MO) relativa alla suddivisione contrattuale B (minori);

Bancari ACRI (E056) inserita la seconda tranche dell'IVC;

Barbieri e parrucchieri - Artigianato (C025) inserita la seconda tranche dell'IVC;

Call center in outsourcing (E058) inseriti gli importi del terzo elemento 2,07 euro nella suddivisione territoriale Nazionale (NA);

Calzature - API (B022) a seguito del rinnovo siglato il 24 giugno 2004 sono stati aggiornati i minimi conglobati con decorrenza gennaio 2004, a cura Utente la corresponsione degli arretrati;

Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006) a seguito del rinnovo siglato il 21 giugno 2004 sono stati

- aggiornati i minimi di retribuzione,
- tolti gli importi dell'IVC dall'elemento 4,
- inseriti gli importi dell'una tantum secondo le indicazioni dell'associazione di categoria (vedere paragrafo una tantum);

Commercio (E001) a seguito del rinnovo siglato il 2 luglio 2004 sono stati:

- aggiornati i minimi di retribuzione
- inseriti gli importi dell'una tantum, per le qualifiche degli apprendisti non c'è l'automatismo dell'erogazione dell'una tantum, a cura Utente la corresponsione dell'una tantum in base allo scaglione percentuale degli apprendisti (vedere paragrafo una tantum);

Commercio accordi provinciali (E002) a seguito del rinnovo siglato il 2 luglio 2004 sono stati:

- aggiornati i minimi di retribuzione
- inseriti gli importi dell'una tantum, per le qualifiche degli apprendisti non c'è l'automatismo dell'erogazione dell'una tantum, a cura Utente la corresponsione dell'una tantum in base allo scaglione percentuale degli apprendisti (vedere paragrafo una tantum);

Commercio cooperative (E003) a seguito del rinnovo siglato il 2 luglio 2004 sono stati:

- aggiornati i minimi di retribuzione
- inseriti gli importi dell'una tantum, per le qualifiche degli apprendisti non c'è l'automatismo dell'erogazione dell'una tantum, a cura Utente la corresponsione dell'una tantum in base allo scaglione percentuale degli apprendisti (vedere paragrafo una tantum);

Consorzi agrari (A069) (vedere paragrafo una tantum);

Dirigenti autotrasporto e spedizione (D007) a seguito del rinnovo sono stati aggiornati i minimi conglobati arrotondando i decimali all'unità di euro, a cura Utente la corresponsione degli arretrati;

Dirigenti aziende alberghiere (D009) a seguito del rinnovo siglato il 24 giugno 2004 sono stati

- aggiornati i minimi contrattuali e i superminimi contrattuali dell'elemento 4,
- inserito il nuovo livello DR6 per i dirigenti assunti dal 25/06/2004 al 31/12/2004
- inseriti gli importi dell'una tantum (vedere paragrafo una tantum);

Dirigenti aziende commerciali (D003) a seguito del rinnovo siglato il 27 maggio 2004 sono stati:

- aggiornati i minimi contrattuali e l'elemento 5,
- inserito il nuovo livello DR6 per i dirigenti assunti o nominati dal 28/05/2004 al 31/12/2004,
- eliminate le tabelle degli scatti d'anzianità a seguito dell'abrogazione prevista dal rinnovo,
- inseriti gli importi dell'una tantum (vedere paragrafo una tantum);

Dirigenti magazzini generali (D005) a seguito del rinnovo siglato il 1° luglio 2004 è stato fatto un riordino dei livelli, degli importi dei minimi contrattuali e degli aumenti retributivi nell'elemento 5.

Sono stati inseriti i nuovi livelli DR4, DR5, DR6 e DR7, per cui i livelli ora sono ordinati come segue:

DIR = assunti o nominati fino al 30/11/1997

DR1 = assunti o nominati dal 01/12/1997 al 31/03/1998

DR2 = assunti o nominati dal 01/04/1998 al 01/02/2000

DR3 = assunti o nominati dal 02/02/2000 al 30/06/2000

DR4 = assunti o nominati dal 01/07/2000 al 31/12/2000

DR5 = assunti o nominati dal 01/01/2001 al 31/12/2001

DR6 = assunti o nominati dal 01/01/2002 al 29/06/2004

DR7 = assunti o nominati dal 29/06/2004 al 31/12/2004;

sono stati inoltre inseriti gli importi dell'una tantum (vedere paragrafo una tantum);

Editoria quotidiani – Industria (A061) aggiornati i minimi conglobati;

Farmacie municipalizzate (E048) aggiornati i minimi conglobati;

Formazione professionale (E031) cancellato l'importo dell'elemento 5 del livello 3;

Fotolaboratori (E065) aggiornati i minimi di retribuzione;

Giocattoli (regionale Veneto) – Artigianato (C019) a seguito del rinnovo siglato il 21 giugno 2004 sono stati

- aggiornati i minimi di retribuzione,
- tolti gli importi dell'IVC dall'elemento 4,
- inseriti gli importi dell'una tantum secondo le indicazioni dell'associazione di categoria la prima tranche è già al netto dell'IVC (vedere paragrafo una tantum);

Gomma materie plastiche – API (B007) a seguito del rinnovo siglato il 17 giugno 2004 sono stati:

- aggiornati i minimi di retribuzione,
- inseriti gli importi dell'una tantum (vedere paragrafo una tantum);

Grafica editoriale – Artigianato (C017) inseriti gli importi dell'una tantum, verificare i dipendenti assunti dopo luglio 2003 e in genere quelli che non hanno maturato il rateo a luglio 2003 (vedere paragrafo una tantum);

Istituti di credito (E020) inserita la seconda tranche dell'IVC;

Laboratori di analisi (E018) a seguito del rinnovo siglato il 2 luglio 2004 sono stati:

- aggiornati i minimi di retribuzione
- inseriti gli importi dell'una tantum, per le qualifiche degli apprendisti non c'è l'automatismo dell'erogazione dell'una tantum, a cura Utente la corresponsione dell'una tantum in base allo scaglione percentuale degli apprendisti (vedere paragrafo una tantum);

Lapidei – API (B013) da una verifica sul contratto è stato rettificato il numero degli scatti da 14 a 5 per il livello 8° delle suddivisioni contrattuali A e B;

Lavorazioni a mano/su misura – Artigianato (C004) a seguito del rinnovo siglato il 21 giugno 2004 sono stati

- aggiornati i minimi di retribuzione,
- tolti gli importi dell'IVC dall'elemento 4,
- inseriti gli importi dell'una tantum secondo le indicazioni dell'associazione di categoria (vedere paragrafo una tantum);

Lavanderie – Industria (A065) aggiornati i minimi conglobati;

Legno e arredamento – Artigianato (C009) a seguito del rinnovo siglato il 6 luglio 2004 sono stati

- aggiornati i minimi di retribuzione,
- tolti gli importi dell'IVC dall'elemento 4,
- inseriti gli importi dell'una tantum (vedere paragrafo una tantum);

Nettezza urbana (aziende private) – Industria (A049) da una verifica sul contratto è stato tolto l'elemento 4 EDR dagli elementi per il calcolo della 14esima, si ricorda agli Utenti di togliere eventuali simili alterazioni della 14esima già inserite in anagrafica;

Nettezza urbana (aziende municipalizzate) – Industria (A060) da una verifica sul contratto è stato tolto l'elemento 4 EDR dagli elementi per il calcolo della 14esima, si ricorda agli Utenti di togliere eventuali simili alterazioni della 14esima già inserite in anagrafica;

Occhiali – Artigianato (C041) inserita la seconda tranche dell'IVC;

Occhiali – Industria (A040) (vedere paragrafo una tantum);

Ombrelli – Industria (A009) a seguito del rinnovo siglato il 2 luglio 2004 sono stati:

- aggiornati i minimi di retribuzione,
- inseriti gli importi dell'una tantum (vedere paragrafo una tantum);

Oreficeria – Industria (A019) inserita la seconda tranche dell'IVC;

Ortofrutticoli e agrumari (E063) aggiornati i minimi conglobati e l'elemento di maggiorazione nella suddivisione per i lavoratori a tempo determinato (TD); con il verbale di accordo 27 giugno 2003 le parti hanno stabilito che per le regioni Campania e Sicilia i minimi decorrono dal 1° settembre 2004; di sospendere per la regione Puglia tutti gli aumenti retributivi previsti dall'accordo di rinnovo, fino alla data del 31 dicembre 2003;

Panificazione - Artigianato (C039) a seguito del rinnovo siglato il 6 luglio 2004 sono stati:

- aggiornati i minimi di retribuzione,
- tolti gli importi dell'IVC dall'elemento 4 e dalla suddivisione territoriale di Bergamo (BG),
- inseriti gli importi dell'una tantum, la prima tranche è già al netto dell'IVC (vedere paragrafo una tantum);

Penne, matite e spazzole – Industria (A014) gli importi inseriti sono quelli previsti in caso di non erogazione dell'IVC (vedere paragrafo una tantum);

Pelli e cuoio – API (B023) a seguito del rinnovo siglato il 24 giugno 2004 sono stati:

- aggiornati i minimi conglobati con decorrenza giugno 2004,
- inseriti gli importi dell'una tantum (vedere paragrafo una tantum);

Pelli e cuoio – Industria (A005) per le qualifiche degli apprendisti non c'è l'automatismo dell'erogazione dell'una tantum, a cura Utente la corresponsione dell'una tantum in base allo scaglione percentuale degli apprendisti (vedere paragrafo una tantum);

Pulizia – Industria (A051) aggiornati i minimi di retribuzione;

Tessili/calzature – Artigianato (C005) a seguito del rinnovo siglato il 21 giugno 2004 sono stati

- aggiornati i minimi di retribuzione,
- tolti gli importi dell'IVC dall'elemento 4,
- inseriti gli importi dell'una tantum secondo le indicazioni dell'associazione di categoria (vedere paragrafo una tantum);

Viaggiatori e piazzisti (E081) a seguito del rinnovo siglato il 2 luglio 2004 sono stati:

- aggiornati i minimi di retribuzione
- inseriti gli importi dell'una tantum (vedere paragrafo una tantum);

1.3. NUOVI CONTRATTI

Agricoltura – CNAI (F011) il presente contratto, stipulato da CNAI, UNCI, UNA, MCM-CNAI, CISAL e FNASLA, è da utilizzare per i dipendenti dalle aziende e per i dipendenti e soci delle cooperative esercenti lavori in agricoltura ed attività affini;

Piloti di elicottero (A027) il presente contratto, stipulato da Federazione Imprese di Servizi (FISE), Associazione Imprese Servizi Elicotteristici (AISE), ANPAC e U.P., si applica ai piloti dipendenti da imprese elicotteristiche esercenti il trasporto aereo non di linea e il lavoro aereo.

1.4. ASSOGGETTAMENTI CASSA EDILE

E' stato variato l'assoggettamento **previdenziale** per la cassa edile di:

Verona che passa al 5,239%,

Padova che passa al 6,099%.

1.5. GESTIONE UNA TANTUM

Sono state inserite per alcuni contratti le tranche di una tantum da corrispondere nel 2004, per l'erogazione automatica, in caso di cessazione del dipendente, già dai mesi precedenti. Per l'applicazione automatica nel mese di luglio, si rimanda alla circolare 02/2004, punto 2.7. A cura Utente il controllo dei casi non gestiti in automatico.

Aerofotogrammetria (A066) a copertura del periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004, ai lavoratori in forza alla data del 7 giugno 2004 spetta un importo forfetario pari a € 350,00, da erogare con le seguenti modalità:

- € 200,00 con la retribuzione del mese di **giugno 2004**;

- € 150,00 con la retribuzione del mese di **ottobre 2004**.

La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.

L'una tantum da considerarsi comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita, compreso il t.f.r. deve essere proporzionalmente ridotta in caso di assenze per servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post-partum, C.i.g. e comunque in ogni caso di assenza senza retribuzione a carico dell'azienda.

Per i lavoratori con contratto part-time, l'importo sarà riproporzionato all'orario svolto.

Consorzi agrari (A069) "a copertura del periodo di vacanza contrattuale 1° giugno 2003-31 marzo 2004, per il personale in servizio alla data di stipulazione del nuovo accordo (05/04/2004) è prevista la corrisponsione unitamente alla retribuzione del mese di **luglio 2004** a titolo di "una tantum" non assorbenti l'indennità di vacanza contrattuale già corrisposta:

Per il personale assunto successivamente al 1° giugno 2003 l'importo una tantum è corrisposto in ragione di un decimo per ogni mese di effettivo servizio prestato."

Dirigenti – aziende alberghiere (D009)

1. In relazione al periodo 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003, ai dirigenti in forza al 24 giugno 2004, compete un importo una tantum di euro 2.000,00 (duemila/00) lordi, da corrispondersi con la retribuzione del mese di **luglio 2004**.

2. L'importo una tantum compete pro quota, in ragione di un dodicesimo per ogni mese di anzianità di servizio maturata durante il periodo 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003.

3. L'importo una tantum di cui al presente articolo potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2002 a titolo di acconto o di anticipazione su futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione.

4. L'importo una tantum di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell'eventuale preavviso o dell'indennità sostitutiva.

Dirigenti – aziende commerciali (D003)

1. In relazione al periodo 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003 ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1° gennaio 2003, in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di **luglio 2004**, un importo “una tantum” di euro 2.000,00 lorde, a titolo di arretrati retributivi maturati nell'anno 2003.

2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003, in forza alla data di stipula del presente accordo, l'importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente.

3. L'importo “una tantum” previsto ai precedenti commi potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 dicembre 2002, a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione.

4. L'importo “una tantum” di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell'eventuale preavviso o dell'indennità sostitutiva.

Gomma e materie plastiche – API (B007) con la retribuzione del mese di **luglio 2004**, a tutti i dipendenti, in forza al 17/06/2004, sarà erogata la somma di € 180 eguale per tutti i lavoratori a copertura del periodo 01/01/2004 – 30/06/2004. Tale importo copre tutte le assenze (comprese maternità, CIGO, CIGS) fatta eccezione per le aspettative non retribuite, permessi non retribuiti e servizio militare, nonché i congedi che non danno diritto ad alcun trattamento economico. L'una tantum sarà suddivisibile in quote mensili, computando come intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Grafica editoriale – Artigianato (C017) a copertura del periodo 1° luglio 2002- 31 luglio 2004, ai lavoratori in forza alla data del 10 giugno 2004 spetta un importo forfetario "una tantum" suddivisibile in quote mensili o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, da erogare nei mesi di **luglio 2004, ottobre 2004, marzo 2005**.

Agli apprendisti in forza alla data del 10 giugno 2004 saranno erogati importi diversi dagli altri lavoratori.

L'"una tantum" - che non va considerata ai fini del t.f.r. o degli altri istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali - deve essere proporzionalmente ridotta nei casi di servizio militare, part-time, assenza facoltativa post-partum e sospensioni concordate per mancanza lavoro.

Dagli importi dell'una tantum devono essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di indennità di vacanza contrattuale nel periodo 1° luglio 2002 - 31 luglio 2004; La detrazione va effettuata in occasione dell'erogazione della prima tranche (luglio 2004).

La prima tranche è stata inserita già al netto dell'IVC.

Verificare i dipendenti assunti dopo luglio 2003 e in genere quelli che non hanno maturato il rateo a luglio 2003.

Lapidei – Industria (A023) Lapidei discontinui – Industria (A024) ai lavoratori in forza alla data del 13 maggio 2004 è corrisposto un importo forfetario di €190,00 lordi (maggiorato del 25% per i discontinui), suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1/10/2003-30/4/2004. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

L'importo dell'Una Tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione, diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., l'Una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il suddetto importo verrà erogato con le competenze di retribuzione del mese di **giugno 2004**, ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze.

Le giornate di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio e quelle per malattia, infortunio e congedo matrimoniale con pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle Aziende, intervenute nel periodo 1/10/2003-30/4/2004, saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1/10/2003-30/4/2004 abbiano fruito di trattamenti di CIG, di riduzione di orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo dell'Una Tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Confezioni/pelli e cuoio – Artigianato (C006),

Lavorazioni a mano/su misura – Artigianato (C004),

Tessili/calzature – Artigianato (C005):

Gli importi fanno riferimento alle indicazioni dell'associazione di categoria e sono stati perciò rettificati da quelli pubblicati nella precedente circolare, sono state infatti diffuse versioni discordanti del verbale sia dalle parti sociali che dalle pubblicazioni specializzate.

Ad integrale copertura del periodo dal 01/04/2002 al 30/06/2004, ai soli lavoratori in forza al 21 giugno 2004 verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari a Euro 300 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due rate pari a :

€ 240,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di **ottobre 2004**;

€ 60,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di **maggio 2005**;

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a titolo di una tantum Euro 220,00 lordi suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, in due rate pari a:

€ 170,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di **ottobre 2004**;

€ 50,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di **maggio 2005**.

Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Dagli importi di una tantum dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale nel periodo 1 aprile 2002 – 30 giugno 2004.

A titolo convenzionale e definitivo gli importi di IVC erogata da detrarre vengono quantificati pari ad Euro 190,00 in misura uguale per tutti i livelli di classificazione. Per gli apprendisti l'importo di IVC erogata da detrarre viene quantificato in misura pari a Euro 140,00. La detrazione dell'IVC, nelle misure sopra previste, verrà effettuata in occasione della erogazione della prima tranches di una tantum. La prima tranches è stata inserita già al netto dell'IVC.

Occhiali – Industria (A040) l'importo forfetario, differenziato per livelli, di una tantum verrà erogato con la retribuzione del mese di **luglio 2004** e sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data di stipulazione dell'accordo (27 maggio 2004). Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile – 31 maggio 2004 con riduzione proporzionale per i casi di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post-partum, assunzione nel corso del periodo 1° aprile – 31 maggio 2004, cassa integrazione guadagni a zero ore e sarà altresì proporzionato in caso di attività part-time.

L'importo forfetario una tantum non è utile agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale e legale e del trattamento di fine rapporto.

Pelli e cuoio – Industria (A005) per i lavoratori in forza alla data del 21 maggio 2004 è prevista la corresponsione con la retribuzione del mese di **luglio 2004** di un importo forfetario differenziato per livelli.

Il diritto all'importo forfetario è con riferimento all'anzianità di servizio maturata nei 2 mesi intercorrenti tra il 1° aprile ed il 31 maggio 2004, con riduzione proporzionale per:

servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post-partum, assunzione nel corso del periodo 1° aprile ed il 31 maggio 2004, Cassa integrazione salariale a "zero ore".

Gli importi forfetari non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale, tanto meno del TFR e sono già comprensivi dei riflessi diretti, indiretta e differiti di tutti gli istituti contrattuali e legali.

Per i lavoratori con contratto a tempo parziale (part-time) l'importo forfetario è proporzionato all'orario concordato.

Per i lavoratori con contratto di apprendistato la corresponsione dell'importo forfetario è sulla base delle percentuali retributive contrattualmente previste ex art. 72 - lettera "f" come tali applicabili alla data del 21 maggio 2004.

Per le qualifiche degli apprendisti non c'è l'automatismo dell'erogazione dell'una tantum, a cura Utente la corresponsione dell'una tantum in base allo scaglione percentuale degli apprendisti.

Penne, spazzole e pennelli – Industria (A014) l'importo forfetario una tantum lordo verrà erogato con la retribuzione del mese di **luglio 2004** e sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente accordo. Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile – 31 maggio 2004 con riduzione proporzionale per i casi di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post-partum, assunzione nel corso del periodo 1° aprile – 31 maggio 2004, cassa integrazione guadagni a zero ore e sarà altresì proporzionato in caso di attività part-time.

L'importo forfetario una tantum non è utile agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale e legale e del trattamento di fine rapporto.

Le parti si danno atto che a decorrere dal 1° giugno 2004 cessa di essere corrisposta l'Indennità di vacanza contrattuale, senza recupero di quanto erogato nei mesi di aprile e maggio 2004.

Una tantum di nuova pubblicazione.

Agenzie ippiche di scommesse (E089),

Commercio (E001),

Commercio accordi provinciali (E002),

Laboratori di analisi (E018) e

Viaggiatori e piazzisti (E081):

A tutto il personale in forza al 2 luglio 2004, compresi i giovani assunti con CFL o con contratto di inserimento e gli operatori di vendita, verrà erogato un importo "una tantum" così determinato:

A) Per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2003, euro 250 al IV livello, da corrispondere con il foglio paga di **luglio 2004**; B) Per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2004, euro 150 al IV livello da corrispondere con il foglio paga di **gennaio 2005**; Tali importi sono riparametrati per i lavoratori qualificati e vanno corrisposti agli apprendisti, secondo le percentuali di cui all'art. 27, Seconda Parte, CCNL 20 settembre 1999. Per i casi di anzianità inferiore, tali importi verranno erogati per quote mensili in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante i singoli periodi sopra indicati, secondo i criteri previsti dagli artt. 106 e 107 della Seconda Parte del presente contratto. Analogamente, si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità. Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l'una tantum verrà erogata al personale assunto con contratto a termine. Al personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. In caso di risoluzione del rapporto intervenuta antecedentemente alle scadenze indicate al precedente primo comma, lettere A) e B) l'importo una tantum verrà erogato sulla base dei criteri di cui al terzo comma. Gli importi una tantum di cui sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto. Ai lavoratori di cui al primo comma del presente articolo, che godano dei trattamenti di cassa

integrazione guadagni straordinaria e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di una tantum o le sue frazioni, saranno erogate dall'istituto competente secondo le disposizioni vigenti in materia. Con la corresponsione di tale importo si intende assolto ogni onere derivante dall'applicazione del capitolo 2 del Protocollo del 23 luglio 1993 in materia di indennità di vacanza contrattuale.

Per le qualifiche degli apprendisti non c'è l'automatismo dell'erogazione dell'una tantum, a cura Utente la corresponsione dell'una tantum in base allo scaglione percentuale degli apprendisti.

Commercio cooperative (E003)

A tutto il personale in forza al 2 luglio 2004, compresi i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro, verrà erogato un importo "una tantum". Tale importo, pari a euro 400,00 lorde medie (IV livello par. 144) riparametrate per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti secondo le percentuali di cui all'art. 72, del CCNL 5 ottobre 1999, spetta in relazione all'intero periodo di diciotto mesi intercorrenti dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2004. Per i casi di anzianità inferiore ai diciotto mesi gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo indicato al comma precedente, secondo i criteri previsti dagli art. 148 del presente contratto. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione dell'assenza obbligatoria per maternità. Al personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l'una tantum verrà erogata al personale assunto con contratto a termine. L'importo "una tantum" spettante verrà erogato in due tranches, la prima di euro 250,00 con il foglio paga di **luglio 2004**, la seconda di euro 150,00 con il foglio paga di **gennaio 2005**. In caso di risoluzione del rapporto intervenuta antecedentemente alla scadenza indicata al precedente comma sesto, l'importo una tantum verrà erogato sulla base dei criteri di cui al terzo comma. L'importo una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto. Ai lavoratori di cui al primo comma del presente articolo, che godano dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di una tantum o le sue frazioni, saranno erogate dall'istituto competente secondo le disposizioni vigenti in materia. Con la corresponsione di tale importo si intende assolto ogni onere derivante dall'applicazione del capitolo 2 del Protocollo del 23 luglio 1993 in materia di indennità di vacanza contrattuale.

Per le qualifiche degli apprendisti non c'è l'automatismo dell'erogazione dell'una tantum, a cura Utente la corresponsione dell'una tantum in base allo scaglione percentuale degli apprendisti.

Giocattoli (regionale Veneto) – Artigianato (C019)

A copertura del periodo 1° aprile 2002- 30 giugno 2004, ai lavoratori in forza alla data del 21 giugno 2004 spetta un importo forfetario "una tantum" di € 300,00, suddivisibile in quote mensili o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, da erogare con le seguenti modalità:

- € 240,00 con la retribuzione del mese di **ottobre 2004**;

- € 60,00 con la retribuzione del mese di **maggio 2005**.

Agli apprendisti in forza alla data del 21 giugno 2004 saranno erogati € 220,00, suddivisibili in quote mensili o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, con le seguenti modalità:

- € 170,00 con la retribuzione del mese di **ottobre 2004**;

- € 50,00 con la retribuzione del mese di **maggio 2005**.

L'"una tantum" - che non va considerata ai fini del t.f.r. o degli altri istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali - deve essere proporzionalmente ridotta nei casi di servizio militare, part-time, assenza facoltativa post-partum e sospensioni concordate per mancanza lavoro.

Dagli importi dell'una tantum devono essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di indennità di vacanza contrattuale nel periodo 1° aprile 2002 - 30 giugno 2004; tali importi di i.v.c. vengono convenzionalmente quantificati in € 190,00 per i lavoratori qualificati e in € 140,00 per gli apprendisti.

La prima tranche è stata inserita già al netto dell'IVC.

Alimentari – Artigianato (C037) e

Panificazione - Artigianato (C039):

A copertura del periodo 1° luglio 2002- 30 giugno 2004, ai lavoratori in forza alla data del 6 luglio 2004 spetta un importo forfetario "una tantum" di € 300,00, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, da erogare con le seguenti modalità:

- € 215,00 con la retribuzione del mese di **ottobre 2004**;
- € 80,00 con la retribuzione del mese di **aprile 2005**.

Agli apprendisti in forza alla data del 6 luglio 2004 saranno erogati € 232,00, suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, con le seguenti modalità:

- € 165,00 con la retribuzione del mese di **ottobre 2004**;
- € 62,00 con la retribuzione del mese di **aprile 2005**.

L'una tantum - che non va considerata ai fini del t.f.r. o degli altri istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali - deve essere proporzionalmente ridotta nei casi di servizio militare, part-time, assenza facoltativa post-partum e sospensioni concordate per mancanza lavoro.

Dagli importi dell'una tantum devono essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di indennità di vacanza contrattuale nel periodo 1° aprile 2002 - 30 giugno 2004; tali importi di i.v.c. vengono convenzionalmente quantificati in € 130,00 per i lavoratori qualificati e in € 101,00 per gli apprendisti.

La prima tranche è stata inserita già al netto dell'IVC.

Dirigenti magazzini generali (D005)

1. In relazione al periodo 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003 ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1° gennaio 2003, in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di luglio 2004, un importo "una tantum" di euro 2.000,00 (duemila/00) lorde, a titolo di arretrati retributivi maturati nell'anno 2003.

2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003, in forza alla data di stipula del presente accordo, l'importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente.

3. L'importo "una tantum" previsto ai precedenti commi potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 dicembre 2002, a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione.

4. L'importo "una tantum" di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell'eventuale preavviso o dell'indennità sostitutiva.

Legno e arredamento – Artigianato (C009)

A copertura del periodo 1° aprile 2002- 30 giugno 2004, ai lavoratori in forza alla data del 6 luglio 2004 spetta un importo forfetario "una tantum" di € 350,00, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, da erogare con le seguenti modalità:

- € 255,00 con la retribuzione del mese di **ottobre 2004**;
- € 90,00 con la retribuzione del mese di **giugno 2005**.

Agli apprendisti in forza alla data del 6 luglio 2004 saranno erogati € 259,00, suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, con le seguenti modalità:

- € 188,00 con la retribuzione del mese di **ottobre 2004**;
- € 66,00 con la retribuzione del mese di **giugno 2005**.

L'una tantum - che non va considerata ai fini del t.f.r. o degli altri istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali - deve essere proporzionalmente ridotta nei casi di servizio militare, part-time, assenza facoltativa post-partum e sospensioni concordate per mancanza lavoro.

Dagli importi dell'una tantum devono essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di indennità di vacanza contrattuale nel periodo 1° aprile 2002 - 30

giugno 2004; tali importi di i.v.c. vengono convenzionalmente quantificati in € 180,00 (€ 133,00 per gli apprendisti).

La prima tranche è stata inserita già al netto dell'IVC.

1.6. AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI

1.6.1 ALIQUOTE STANDARD

Vista la possibilità che i fondi FASDAC, MARIO NEGRI, ANTONIO PASTORE comunichino gli importi da versare periodicamente e che questi si discostino da quanto calcolato su base mensile da parte del Centro, per il calcolo del contributo abbiamo inserito gli importi giornalieri con cinque decimali; nel prospetto contabile vengono visualizzati solo i primi due decimali, anche se i conteggi vengono effettuati su cinque.

Sono state inserite/variate le seguenti aliquote:

H052 COME H15 SENZA FISCALIZZAZIONI è stata variata la percentuale carico ditta dell'ente 1105 F.A.P., che passa da 21,59 a 22,09.

Z026 DIR. COMMERCIO E SERVIZI: è stata variata la contribuzione per gli enti:

3321 FASDAC dipendente da 2,39 a 2,38633 - ditta da 7,00 a 7,27383

3322 F.M. NEGRI dipendente da 1,65 a 1,64512 - ditta da 19,08 a 19,14927

3323 F.DO A. PASTORE dipendente da 3,87 a 1,29114 - ditta da 10,76 a 13,34181

Z029 DIR. COMMERCIO OLTRE 200 DIP.: è stata variata la contribuzione per gli enti:

3321 FASDAC dipendente da 2,39 a 2,38633 - ditta da 7,00 a 7,27383

3322 F.M. NEGRI dipendente da 1,65 a 1,64512 - ditta da 19,08 a 19,14927

3323 F.DO A. PASTORE dipendente da 3,87 a 1,29114 - ditta da 10,76 a 13,34181

Z030 DIRIGENTI AUTOTRASPORTI la variazione era già stata effettuata il mese scorso per un importo di 0,01 centesimo in più rispetto al reale per l'ente 3322 carico ditta, questo mese sono stati inseriti cinque decimali come per le altre aliquote, per gli enti:

3321 FASDAC dipendente da 2,39 a 2,38633 - ditta da 7,27 a 7,27383

3322 F.M. NEGRI dipendente da 1,65 a 1,64512 - ditta da 19,16 a 19,14927

3323 F.DO A. PASTORE dipendente da 1,29 a 1,29114 - ditta da 13,34 a 13,34181

Z033 DIRIGENTI MAGAZZ.GENERALI: è stata variata la contribuzione per gli enti:

3321 FASDAC dipendente da 2,39 a 2,38633 - ditta da 7,00 a 7,27383

3322 F.M. NEGRI dipendente da 1,65 a 1,64512 - ditta da 19,08 a 19,14927

3323 F.DO A. PASTORE dipendente da 1,29 a 1,29114 - ditta da 13,34 a 13,34181

Z036 DIR.COMMERCIO NON ISCR.ORGANIZZ.SIND.: variata la contrib. per gli enti:

3321 FASDAC dipendente da 2,39 a 2,38633 - ditta da 7,37 a 7,65667

3322 F.M. NEGRI dipendente da 1,65 a 1,64512 - ditta da 19,58 a 19,64281

3323 F.DO A. PASTORE dipendente da 3,87 a 1,29114 - ditta da 10,76 a 13,34181

Z037 COME Z36 PER AZIENDE + 50 DIP.TI: variata la contribuzione per gli enti:

3321 FASDAC dipendente da 2,39 a 2,38633 - ditta da 7,37 a 7,65667

3322 F.M. NEGRI dipendente da 1,65 a 1,64512 - ditta da 19,58 a 19,64281

3323 F.DO A. PASTORE dipendente da 3,87 a 1,29114 - ditta da 10,76 a 13,34181

Z038 COME Z26 DIR. COMM. AUMENTI A PREVIR: variata la contrib.ne per gli enti:

3321 FASDAC dipendente da 2,39 a 2,38633 - ditta da 7,00 a 7,27383

3322 F.M. NEGRI dipendente da 1,65 a 1,64512 - ditta da 19,08 a 19,14927

3323 F.DO A. PASTORE dipendente da 3,87 a 1,29114 - ditta da 10,76 a 13,34181

Z041 DIR.COMM.ASSUNZ.AGEVOLATE (RIF.Z26): variata la contrib.ne per gli enti:

3321 FASDAC dipendente da 2,39 a 2,38633 - ditta da 7,00 a 7,27383

3322 F.M. NEGRI dipendente da 1,65 a 1,64512 - ditta da 19,08 a 19,14927

3323 F.DO A. PASTORE dipendente da 3,87 a 1,29114 - ditta da 10,76 a 13,34181

Z062 DIRIGENTI AZIENDE ALBERGHIERE: variata la contribuzione per gli enti:

3321 FASDAC dipendente da 2,39 a 2,38633 - ditta da 7,00 a 7,27383

3322 F.M. NEGRI dipendente da 1,65 a 1,64512 - ditta da 19,08 a 19,14927
 3323 F.DO A. PASTORE dipendente da 2,15 a 2,15190 - ditta da 12,48 a 2,48104
Z063 DIR.AZ.ALBERG. NON ISCR.ORGANIZZ.SIND: variata la contrib. per gli enti:
 3321 FASDAC dipendente da 2,39 a 2,38633 - ditta da 7,37 a 7,65667
 3322 F.M. NEGRI dipendente da 1,65 a 1,64512 - ditta da 19,58 a 19,64281
 3323 F.DO A. PASTORE dipendente da 2,15 a 2,15190 - ditta da 12,48 a 2,48104
Z066 DIRIGENTI MAGAZZ.GENERALI (CB1-VR): variata la contribuzione per gli enti:
 3321 FASDAC dipendente da 2,39 a 2,38633 - ditta da 7,00 a 7,27383
 3322 F.M. NEGRI dipendente da 1,65 a 1,64512 - ditta da 19,08 a 19,14927
 3323 F.DO A. PASTORE dipendente da 1,29 a 1,29114 - ditta da 13,34 a 13,34181
Z083 COME Z026 PER T.R. 70 (BR1-PD): è stata variata la contribuzione per gli enti:
 3321 FASDAC dipendente da 2,39 a 2,38633 - ditta da 7,00 a 7,27383
 3322 F.M. NEGRI dipendente da 1,65 a 1,64512 - ditta da 19,08 a 19,14927
 3323 F.DO A. PASTORE dipendente da 3,87 a 1,29114 - ditta da 10,76 a 13,34181
Z130 DIRIGENTI AUT.TRASP. - IND. FINI INPS: variata la contribuzione per gli enti:
 3321 FASDAC dipendente da 2,39 a 2,38633 - ditta da 7,00 a 7,27383
 3322 F.M. NEGRI dipendente da 1,65 a 1,64512 - ditta da 19,08 a 19,14927
 3323 F.DO A. PASTORE dipendente da 1,29 a 1,29114 - ditta da 13,34 a 13,34181

Nel corso del mese, verranno cancellate dalle tabelle ufficiali le seguenti aliquote:

Z028 -Z031-Z032-Z034-Z035-Z039-Z040-Z058-Z060-Z069-Z072

pertanto non devono più essere utilizzate.

1.6.2 ALIQUOTE PERSONALIZZATE

Sono state eliminate le seguenti aliquote:

V005 – V006 – V034 – V035 – V036 – V040 – V078 – V081– V083 – V084 -V085 – V089 – V091 - V093 – V094 - V095 - V096 - V097 - V098 - V099 - V100 - V101 - V102 - V103 - V105 - V123 - V128 - V129 - V132

Sono state variate le descrizioni delle seguenti aliquote:

V030 - V077

Generalità delle aliquote dell'agricoltura:

per semplificare la gestione ed evitare di generarne di nuove, abbiamo creato delle aliquote con le sole quote carico SCAU come da istruzioni INPS – codici da V200 e successivi.

Se utilizzate queste nuove tabelle, gli altri enti normalmente inseriti nelle aliquote dell'agricoltura, quali ad esempio CAC, FISLAF... con le varie percentuali, devono essere inseriti nell'anagrafica ditta (5_Contratto, bottone Quote associative).

1.6.3 ENTI

Sono stati inseriti/variati i seguenti enti:

7762 C.E. TORINO per calcolo contributi su imponibile F.A.P.; a cura Utente il controllo e la gestione del modello C.E. ditta e dipendente.

1.7. MODIFICHE SULLE TABELLE

1.7.1 CODICE FISCALE

Inserito il seguente codice fiscale:

Sono stati inseriti i seguenti codici fiscali:

Z22N relativo a India (omocodia);

Z3M8 relativo a Ghana (omocodia);

C6P8 relativo a Venezia (omocodia);

L7U1 relativo a Verona (omocodia).

1.7.2 CAP

E' stato variato il seguente CAP:

Busto Arsizio da 21053 a 21052.

1.7.3 VOCI CEDOLINO

E' stata variata la seguente voce:

0058 "Lavoro supplementare" da questo mese non rientra nel conteggio automatico delle voci 0805/0810/0815 (contributi aggiuntivi sullo straordinario).

1.7.4 MINIMALI INAIL PER DIRIGENTI E CCC

Sono state aggiornate le seguenti tabelle:

M190 RETRIB. INAIL PER DIRIGENTI: abbiamo variato la retribuzione convenzionale per il calcolo del premio da versare all'Inail, da 22.483,50 a **22.955,40** Euro.

M191 MIN/MAX INAIL PER CO.CO.CO.: abbiamo variato il minimale e massimale da applicare per il calcolo del premio Inail:

- da 12.106,50 a **12.360,60** Euro;

- da 22.483,50 a **22.955,40** Euro.

M192 MIN/MAX INAIL MEDIO ANNUO CO.CO.CO.: abbiamo variato provvisoriamente il minimale e massimale da applicare per il calcolo del premio per il conguaglio di dicembre 2004:

- da 11.964,75 a **12.233,55** Euro;

- da 22.220,25 a **22.719,45** Euro.

1.8. ELENCO DEI CAAF PRESENTI NELLA NS. PROCEDURA: AGGIORNAMENTO

Inseriti i seguenti CAF:

N.ro 067=CAF CDL SRL	07339711009
N.ro 068=CAF NAZIONALE DEL LAVORO SPA	01452610932
N.ro 069= CAF CONF. LAVORATORI SRL	07421621009
N.ro 070=CAF FENALCA DIPENDENTI E PENSIONATI SRL	04631821214
N.ro 071= CAF CONFCONTRIBUENTI SRL	03844560288
N.ro 073=CAF CGN SPA	01507330932

1.9. RETRIBUZ. CONVENZIONALI ESTERO E COOPERATIVE

E' stata inserita una nuova tabella:

2004 – FMO – Cooperative MODENA - Facchinaggio

2. NOVITA' MENSILI

2.1. QUOTA MEDIA MALATTIA E MATERNITA': ALTERAZIONE DEL CALCOLO IN PRESENZA DI FESTIVITA'

Da questo mese sarà possibile alterare il calcolo della quota media per malattia e maternità in presenza di Festività, per chi utilizza nel movimento, per i soli dipendenti gestiti a ore, le voci di festività con 6,66 ore.

La variazione permetterà il riporto nel bottone *Malattia attuale*, campo *Festività godute*, di un valore diverso da 0,83 (risultato di 6,66 h pagate / 8,00 h relative a una giornata), quando previsto. Per effettuare l'alterazione, da Anagrafica ditta 6^ videata → bottone *Int malattia* → quadro "*Ore pagamento festività per quota media*" inserire:

- nel campo *Modalità*:
 - **K o F**: se si desidera che il valore inserito nel campo *Orario* venga diviso per le ore di festività inserite nel movimento; esempio se inserisco nel campo *Modalità* K, nel campo *Orario* 4,50 e nel movimento passo la voce con 6,66, verrà riportato nel campo *Festività godute* il valore 1,48 (6,66 / 4,50). La F, come per il calendario, solitamente va utilizzata per le mezze giornate di festività (esempio contratto assicurazioni).
 - **R**: il funzionamento è il medesimo della K o F, solo che il valore nel campo *Orario* è dato dalla divisione tra *Divisore orario* e *Divisore mensile* del contratto; esempio contratto A001 173,00 / 26,00 = 6,65 valore campo *Orario*, diviso 6,66 valore passato nel movimento con la voce, riporto nel campo *Festività godute* del valore 1.
- nel campo *Orario*: indicare il numero delle ore da considerare come giornata solo per le scelte K o F. Non inserire alcun dato se utilizzata la scelta R. Non indicare un valore minore di 1.

(**HELP**: →help dossier →gestione dipendenti →gestione malattie e maternità)

2.2. NO PAGA ETA'

E' stato inserito un nuovo campo denominato *No paga età*, nell'anagrafica ditta e dipendente, rispettivamente nella 5^ videata e 6^ videata, per inibire il controllo delle fasce di età per i contratti che hanno la caratteristica di prevedere una paga diversa in base all'età (esempio per i contratti E005/7/9, l'accordo di rinnovo del ccnl Turismo siglato dalla Federturismo, prevede il medesimo trattamento economico tra lavoratori maggiorenni e minorenni a partire da giugno 2004, mentre la Confcommercio e la Confesercenti prevedono l'equiparazione dei lavoratori solo nel gennaio 2006). Inserendo nel campo la scelta **N**, il lavoratore minorenne viene equiparato al lavoratore maggiorenne e riceve la stessa paga e non più quella inferiore.

A cura Utente la gestione per gli **apprendisti**, in quanto l'alterazione non è possibile applicarla a questa categoria: in questo caso, bisogna inserire "N" nella casella "*No apprend.*" nella 6^ videata dell'anagrafica dipendente per corrispondere gli importi voluti, e ricordarsi di cambiare i valori quando il dipendente passa allo scaglione superiore. Può ritornare utile inserire nella "Gestione scadenziario" il codice 02 – passaggio di scaglione apprendistato, con la prossima data.

In automatico è stata inserita la N in anagrafica dipendente per i lavoranti a domicilio, stagisti/praticanti, co.co.co. con singolo o più rapporti di lavoro, titolari/soci/collaboratori.

3. SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI

3.1. ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DALL'01/07/2004

Sono state inserite le nuove tabelle previste dall'INPS (circolare n. 94 del 15 giugno 2004), per la determinazione dell'assegno nucleo familiare per il periodo 01/07/2004 – 30/06/2005. per cui, come da comunicazione precedente, abbiamo azzerato l'importo del reddito inserito nella 4 videata dell'anagrafica dipendente salvo Vs. diversa indicazione.

Pertanto l'erogazione dell'A.N.F. non avverrà più in automatico fintantoché non sarà inserito il nuovo valore.

Riportiamo di seguito, come promemoria, lo schema della codifica del campo *Tabella* in anagrafica dipendente, seguendo le descrizioni della Circolare Inps:

A = entrambi i genitori e almeno un figlio minore (senza componenti inabili) (tabella 11 dell'Inps);

B = un solo genitore e almeno un figlio minore (senza componenti inabili) (tabella 12 dell'Inps);

C = entrambi i genitori con almeno un figlio maggiorenne inabile (tabella 17 dell'Inps);

D = unico genitore con almeno un figlio maggiorenne inabile (tabella 18 dell'Inps);

E = entrambi i genitori con almeno un figlio minore e un componente inabile (tabella 14 dell'Inps);

F = unico genitore con almeno un figlio minore e un componente inabile (tabella 15 dell'Inps);

G = nuclei familiari orfanili in cui è presente almeno un minore non inabile (tabella 13 dell'Inps);

H = senza figli e senza componenti inabili (tabella 21A dell'Inps);

I = senza figli con coniuge inabile (tabella 21C dell'Inps).

Ricordiamo inoltre, che se viene inserita la nuova tabella dopo essere entrati nel movimento del dipendente interessato, per questo mese è necessario inserire nel campo "24 - GG ass.fam" i giorni di spettanza.

3.2. ASSISTENZA FISCALE – MOD. 730-4

- ❑ In caso di sede senza dipendenti, non è gestita la nuova scelta A, per il controllo della capienza nell'intero accentramento.
- ❑ In caso di sede senza filiali, i versamenti di assistenza fiscale per addizionale regionale, nell'anagrafica ditta non vengono riportati correttamente. A cura Utente l'inserimento del dato per il riporto nel modello F24, prima dell'elaborazione delle paghe.
- ❑ Sono state sistemate le seguenti anomalie:
 - in presenza di credito ditta (9 videata dell'anagrafica ditta) superiore al debito IRPEF del mese, al primo dipendente della medesima ditta veniva rimborsato un importo di 730 maggiore del dovuto;
 - in presenza della scelta A per il controllo della capienza nell'intero accentramento, il rimborso non veniva effettuato correttamente se nella filiale era presente un credito totale da 730 maggiore del debito IRPEF della sola filiale;
 - in presenza di scelta S per il controllo della capienza nella singola ditta dell'accentramento, il rimborso non veniva effettuato correttamente se l'elaborazione veniva effettuata per tutte le ditte contemporaneamente;
 - in caso di importazione dei dati 730 veniva riportata la data errata (30/06/2003) tale anomalia è stata risolta riportando in automatico la data corretta (30/06/2004);
 - nel caso di utilizzo dell'opzione Netto non arrotondato, nella 7 videata dell'anagrafica ditta, e rimborso totale credito 730 a dipendenti superiore alle ritenute IRPEF ditta, ai dipendenti veniva arrotondato l'importo totale del cedolino.

3.3. MINIMALI INAIL PER I DIRIGENTI

A seguito della pubblicazione dei nuovi valori, abbiamo effettuato la variazione della retribuzione convenzionale per il calcolo del premio da versare all'Inail per i dirigenti, da 22.483,50 a 22.955,40 Euro. L'imponibile mensile applicato da questo mese è pari a 1/12 della retribuzione convenzionale annua predetta.

3.4. MINIMALI INAIL PER LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

A seguito della pubblicazione dei nuovi valori, abbiamo effettuato la variazione della retribuzione convenzionale per il calcolo del premio da versare all'Inail per i CCC.

I nuovi minimali e massimali da applicare per il calcolo del premio Inail passano:

- da 12.106,50 a 12.360,60 Euro;
- da 22.483,50 a 22.955,40 Euro.

Ricordiamo che è a cura dell'Utente che ha inserito la voce fissa, variare l'imponibile Inail della voce 021 in caso di alterazioni o variazioni rispetto a quanto calcolato dal Centro, come pure la variazione dell'imponibile Inail per i Soci-Amministratori.

A questo proposito ricordiamo che negli *Archivi a.c. - Utility - Aggiorna Voci Fisse* è presente un programma che modifica in automatico le voci fisse. Nel caso specifico è sufficiente selezionare la ditta (o non compilare il codice ditta per eseguire il programma sull'intero archivio), il codice voce, l'importo del vecchio valore e l'importo del nuovo valore. Nel caso in cui quindi, nella stessa azienda o nell'intero archivio, uno stesso codice abbia valori diversi a seconda del dipendente (ad es. il codice 021 con valori diversi), tale programma si deve "far girare" per ognuno di questi valori da modificare.

3.5. AGGIORNAMENTI F.DO MARIO NEGRI E FASDAC PER DIRIGENTI

A cura Utente la sistemazione del pregresso, nei tempi e modi previsti dai Fondi, per i dirigenti interessati alla variazione delle aliquote, a seguito dei rinnovi contrattuali per i settori di:

- commercio
- autotrasporti
- aziende alberghiere
- magazzini generali.

Per gli eventuali conguagli, moltiplicare le differenze sugli importi per i giorni di contribuzione (un mese di 26 giorni DM, uguale a 30 giorni di contribuzione).

Per l'aggiornamento dei fondi, **MARIO NEGRI e FASDAC**, è possibile utilizzare:

- per i contributi a carico del dirigente, il codice voce **0664 Conguaglio contributi**; in automatico verrà abbassato l'imponibile addizionali e aggiornato lo storico 042;
- per i contributi a carico della ditta, il codice voce **0873 Var. contributi per costi**; in automatico verranno aggiornati i campi storici 184 e 192 (costi ditta) e il prospetto contabile;
- per il contributo 10% solidarietà, il codice voce **0862 Casse solidarietà ctr. 10%** (comunicare l'imponibile carico ditta su cui calcolare il 10%); in automatico vengono riportati nel DM10 l'imponibile e relativo contributo, ed aggiornati i campi storici 184 e 192.

Attenzione: a cura Utente la valutazione dei mesi da conguagliare con le suddette voci, in relazione al fatto che il conguaglio riguarda sia l'anno corrente che l'anno precedente per il **Fondo M. Negri** e l'inserimento manuale dell'importo del **FASDAC** (ditta + dipendente), prima dell'elaborazione, nel campo storico 075 dell'anagrafica dipendente, per il riporto nella CUD.

3.6. CONTRIBUTI SU FERIE NON GODUTE

Facciamo presente che sono previste nella procedura Paghe le apposite codifiche per l'assoggettamento contributivo sulle ferie non godute, possiamo dividere in due momenti tali operazioni:

- 1) Assoggettamento a contributi;
- 2) Recupero contributi al momento del godimento (o liquidazione) delle stesse.

Vediamo di seguito le due fasi:

Assoggettamento a contributi

E' necessario comunicare, nel movimento dipendente, con la voce **880 Assoggett. Ferie non god.** le ore (o giorni) da assoggettare a contributi; verrà eseguito il calcolo delle ore (o giorni) per la quota oraria (o mensile) del dipendente. **In automatico** esce la voce **881 Rec. assoggett. Ferie non god.** per la quadratura sul cedolino paga.

Il mese successivo verrà memorizzato in anagrafica dipendente:

- le ore (o giorni) di ferie non godute assoggettate a contributi;
- l'imponibile su cui sono stati calcolati i contributi;
- i contributi pagati a carico dipendente;
- i contributi pagati a carico ditta.

Attenzione: la voce non varia l'imponibile INAIL; a cura Utente l'eventuale assoggettamento utilizzando una voce di sostituzione imponibile INAIL con l'importo voluto.

Recupero contributi

Al momento dell'effettivo godimento (o liquidazione) delle ferie (precedentemente assoggettate a contributo previdenziale per ferie non godute), bisogna restituire, sia alla ditta sia al dipendente quanto già assoggettato.

Possiamo avere due casistiche:

- recupero dei contributi sulle ferie non godute assoggettate nell'anno corrente;
- recupero dei contributi sulle ferie non godute assoggettate nell'anno precedente.

Per effettuare il recupero dei contributi sulle ferie non godute **assoggettate nell'anno corrente** sono da utilizzare i seguenti codici voce nel movimento dipendente:

- 1) passare le ore/gg. di ferie godute nel mese con le solite modalità (voce 209 Ferie godute);
- 2) ridurre l'imponibile FAP del mese utilizzando la voce **882 Imponibile restituzione contributi su ferie non godute anno corrente.** Tale voce non modifica l'imponibile sul cedolino paga ma lo storico dipendente; a cura dell'Utente individuare l'imponibile moltiplicando le ore/gg di ferie godute nel mese per la paga utilizzata al momento dell'assoggettamento dei contributi. Tali importi verranno evidenziati nel quadro B-C del DM10 con il codice H400;
- 3) restituire i contributi già versati precedentemente dal dipendente con la voce **883 Restituzione contributi su ferie non godute anno corrente:** comunicando manualmente le ore/gg. ed il contributo su tali ore/gg. (imponibile per contributo carico dipendente);
- 4) restituire alla ditta su tali ore/gg, tramite DM10, i contributi totali (ditta + dipendente) versati precedentemente comunicando l'importo con la voce **884 Rec. contributi totali su ferie non godute anno corrente;** tali importi verranno evidenziati nel quadro D del DM10 con il codice L480 ;

Per effettuare il recupero dei contributi sulle ferie non godute **assoggettate nell'anno precedente** sono da utilizzare i seguenti codici voce da utilizzare nel movimento dipendente:

- 1) passare le ore/gg. di ferie godute nel mese con le solite modalità (voce 209 Ferie godute);
- 2) ridurre l'imponibile FAP del mese utilizzando la voce **885 Imponibile restituzione contributi su ferie non godute anno precedente.** A cura dell'Utente individuare l'imponibile moltiplicando le ore/gg di ferie godute nel mese per la paga utilizzata al momento dell'assoggettamento dei contributi. Tali importi verranno evidenziati nel quadro B-C del DM10 con il codice H500;
- 3) restituire i contributi già versati precedentemente dal dipendente con la nuova voce **886 Restituzione contributi su ferie non godute anno precedente:** comunicando manualmente le ore/gg. ed il contributo su tali ore/gg. (imponibile per contributo carico dipendente);
- 4) restituire alla ditta su tali ore/gg, tramite DM10, i contributi totali (ditta + dipendente) versati precedentemente comunicando l'importo con la voce **887 Rec. contributi totali su ferie non godute anno precedente;** tali importi verranno evidenziati nel quadro D del DM10 con il codice L480 ;

Attenzione:

- **L'imponibile e i contributi devono essere liquidati con le retribuzioni e le percentuali calcolate al momento dell'assoggettamento a contributi (attenzione nel caso di variazioni di paga o di aliquote);**
- **In caso di cessazione del dipendente a cura dell'Utente recuperare l'importo assoggettato;**
- **In caso di cambio di qualifica in corso di mese imputare i dati nel dipendente in posizione "F";**
- **le voci non variano l'imponibile INAIL; a cura Utente l'eventuale assoggettamento utilizzando una voce di sostituzione imponibile INAIL con l'importo voluto..**

Per una verifica da parte dell'Utente, i dati relativi alle ferie non godute vengono memorizzati nel tasto **Ferie non godute** presente in **7 Opzioni** dell'anagrafica dipendente, in tale videata vengono riportati i seguenti dati distinti tra anno corrente ed anno precedente:

- le ore/gg. di ferie non godute
- l'imponibile preso a base per il calcolo dei contributi
- i contributi Inps dipendente
- i contributi Inps ditta
- altro contributo dipendente
- altro contributo ditta

i dati riportati sono suddivisi tra

- Accantonato: il dato è relativo al momento dell'assoggettamento a contributi
- Usufruito: il dato è relativo a quanto recuperato.

Durante le elaborazioni Vi forniamo un tabulato di consultazione che riporta per singolo dipendente i dati sopra esposti.

N.B. Da questa videata o dal tabulato si possono ricavare gli imponibili e i contributi da comunicare con le voci paga (storico imponibile (o contributi) diviso lo storico ore/gg di ferie non godute per le ore/gg di ferie godute nel mese).

3.7. INAIL: VERSAMENTO TERZA RATA DEL PREMIO

Nel modello fF24 del mese di luglio (da versare nel mese di agosto), deve essere riportata la terza rata del premio Inail.

Per la stampa dell'F24 ci sono due possibilità:

Stampa F24 in studio:

si deve scegliere la funzione *Stampa F24* prevista dalla sessione *Utility* della procedura INAIL.

Impostare il codice azienda da stampare (singola o per gruppo) ed il periodo di riferimento per il riporto dei dati nell'F24 (8 = terza rata).

I modelli F24 vengono stampati su laser.

Stampa F24 al Centro:

per le ditte che hanno scelto il pagamento rateale del premio Inail e che hanno effettuato precedentemente il riporto dei dati dalla procedura Inail alla procedura Paghe, con le paghe del mese di luglio 2004 verrà riportata in automatico nell'F24 la terza rata del premio Inail.

Per un'eventuale verifica da parte dell'Utente, tali importi sono memorizzati nello storico dei versamenti Ditta.

Per una verifica da parte dell'Utente, degli importi memorizzati nella procedura Paghe, è possibile stampare il piano di frazionamento nella procedura Inail.

3.8. CALENDARIO/EVENTI

3.8.1 ALTERAZIONE FESTIVITA': NUOVA FUNZIONE

E' stata prevista la possibilità di suddividere le festività anche per tipo paga. A tale proposito, abbiamo aggiunto due colonne "O" e "M" nell'apposita funzione presente nelle tabelle personalizzate. Sarà così possibile gestire una stessa festività suddivisa tra mensili ed orari. Per effettuare in modo corretto tale variazione **è necessario per TUTTI GLI UTENTI lanciare il programma batch RICCALFES, anche se non utilizzato il calendario.**

3.8.2 NUOVO GIUSTIFICATIVO

Aggiunto nuovo giustificativo SD6 uguale SD per gestire lo straordinario di 6[^] giornata per contratti A023 e A024

3.8.3 SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI

Sono state sistemate le seguenti anomalie:

- inserendo i movimenti con il calendario, se la ditta aveva in anagrafica ditta videata 7[^] ➔ la casella "Calcolo straordinario e malattia mese prec." impostata con "S" venivano riportati i giustificativi dei mesi precedenti. (agg. internet 30/06/2004);
- per i giustificativi ALLM e ALLO non venivano scalate correttamente le ore lavorate nella stampa cartellino; il conteggio del movimento risultava comunque corretto;
- se pagato congedo matrimoniale ditta/inps (0363/0387) per gli impiegati mensili, non erano calcolati in modo corretto i giorni, in quanto non erano conteggiati i sabati;
- nella gestione Eventi, non veniva caricata la festività del patrono (cadente in qualsiasi giorno). Nel calendario risultava tutto a posto;
- non veniva riportata la festività del patrono cadente di domenica. Ricordiamo che nello stesso mese non vengono gestite più di cinque festività;
- in caso di profilo orario a livello ditta e nel dipendente impostato un profilo orario diverso con tre giustificativi, nel calendario per tale dipendente non venivano scalate correttamente le ore lavorate in presenza di ulteriori giustificativi;
- in caso di compilazione del campo "divisore TFR" a livello ditta, il calendario non considerava tale variazione.

3.9. GESTIONE CANTIERISTICA – EDILIZIA INDUSTRIA

E' stato implementato il programma per permettere l'inserimento dei movimenti con la "Gestione cantieristica" per i dipendenti con le posizioni sotto descritte:

A : Aspettativa.

S : Servizio di leva.

Si fa presente, inoltre, che non sono abilitate all'inserimento dei movimenti con la "Gestione cantieristica" i dipendenti con le posizioni sotto descritte:

M : Maternità.

T : Titolare.

R : Richiamato.

(HELP: ➔help dossier ➔gestione edili ➔cantieristica – edili – industria)

3.10. COLLOCAMENTO

Nella stampa del modello C/ASS, oltre al codice fiscale è stata aggiunto anche il campo relativo alla partita iva.

3.11. ARCHIVI A.P. - PROGRAMMA BATCH

E' stato riscontrato che negli archivi anno precedente in anagrafica ditta nella videata 8[^] ➔ bottone "Altre opzioni" ➔ sezione "Alterazione calcolo eventi / calendario" ➔ casella "Data inizio

della settimana” e nell’omonima casella in anagrafica dipendente nella videata 7^ → bottone “Altri dati” → sezione “Alterazione calcolo eventi / calendario”, viene riportato “ / / ” e dovendo effettuare delle variazioni in detta videata finche non viene azzerata tale casella le variazioni non possono essere confermate.

Per azzerare tale casella, sia in ditta che dipendente, da Utility (vicino scelta Help) → “Esecuzione programmi batch” digitare la parola “FORMAP” e confermare (già con aggiornamento del 30/06).

3.12. PROSPETTO MOVIMENTI CONTABILI

Abbiamo sistemato l’anomalia per la quale, in presenza di importi minimi di addizionale, regionale o comunale, in capo ai Collaboratori, veniva riportata una falsa squadratura nel prospetto GENERALE e nel prospetto GENERALE+CO.CO.CO., anche nel caso in cui il versamento veniva effettuato nel mod. F24 in ragione del cumulo con il debito a carico dei dipendenti.

3.13. SCARICO COSTO PROGRESSIVO DEL PERSONALE SU FLOPPY

E’ stata sistemata l’anomalia per la quale, in caso di dipendenti qualificati all’inizio del mese, nella creazione del floppy non veniva riportato il campo “*premio inail*” in quanto il programma leggeva solo il dipendente in F (con dati a zero) e non il dipendente in Q.

3.14. VERSAMENTI IRPEF

E’ stata sistemata l’anomalia per la quale, in alcuni casi, non risultava possibile indicare manualmente nuove righe di versamento.

3.15. F24

E’ stata sistemata l’anomalia per la quale, in presenza di sede con filiali ed accentramento fiscale, se nelle filiali erano presenti associati in partecipazione nel modello F24, Sezione INPS, non veniva riportato il contributo delle filiali inerente agli associati. Gli Utenti interessati sono stati avvisati.

Si ricorda che il decreto di attuazione, per il versamento dei contributi degli associati in partecipazione, per l’esposizione con codice ASS nel modello F24, non è ancora stato emanato.

3.16. PROCEDURA FPC

3.16.1 LABORFOND

E’ stata sistemata l’anomalia per la quale, nel supporto magnetico del fondo Laborfond venivano riportati anche i dipendenti cessati il trimestre precedente (con gli importi a zero). Ora i dipendenti che non hanno versamenti nel trimestre interessato non vengono riportati nel supporto magnetico.

3.16.2 FONTE

E’ stata sistemata l’anomalia per la quale, nel file creato per il versamento FPC, da procedura FPC → Utility → “Scarico supporto magnetico”, se nella casella “Tipo estrazione” veniva impostato “D1” per il fondo FON.TE, per ogni dipendente come versamento ditta – dipendente – TFR, veniva riportato l’importo dell’ultimo mese selezionato, invece che gli importi di tutti i mesi selezionati.

3.17. CEAV

E' stata sistemata l'anomalia per la quale, nella stampa del prospetto CEAV relativo alla ditta ed in presenza di più di 4 cantieri con conseguente creazione della 2^ pagina, gli importi degli imponibili e dei versamenti, esposti nella 2^ pagina, non venivano riportati nelle apposite caselle.

3.18. CONTRATTI DI INSERIMENTO

E' stata sistemata l'anomalia per la quale, in presenza di dipendenti con contratto di inserimento e riduzione del 100% (tipo rapporto B4, C4, D4, E4, F4) e quote associative, nel cedolino la quota associativa non veniva calcolata ed esposta correttamente.

3.19. ENTI PUBBLICI

Nella videata principale è stato inserito un nuovo bottone "Enti pubblici".
La gestione di questa nuova procedura sarà gestibile fra qualche tempo.

3.20. ARGOMENTI GIA' TRATTATI NELLA CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO

Ricordiamo che nella circolare di aggiornamento del 30 giugno u.s. sono stati trattati anche i seguenti argomenti:

- ✓ Stampa distinta accantonamenti TFR
- ✓ Calcolo lordizzazione INPS
- ✓ CUD anno corrente
- ✓ Premio aziendale
- ✓ Stampe A.C. :stampa modello privacy ditta e dipendente
- ✓ DM10
- ✓ F24 Enpals
- ✓ Quota oraria CIG
- ✓ Procedura modello 770 P.C.

Ricordiamo che, chi non lo avesse ancora fatto, può reperire la circolare con questi argomenti nel ns. sito internet.

Rammentiamo che eventuali aggiornamenti ai programmi presenti nel C.D. del mese, il Centro Paghe li segnalerà tramite e-mail all'indirizzo da Voi comunicato. Raccomandiamo, quindi, di controllare regolarmente la posta elettronica, onde evitare di non avere la procedura aggiornata.

4. COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE T.F.R.

Vi riportiamo di seguito i coefficienti di rivalutazione, presenti nelle nostre tabelle, da applicare sulle indennità di fine rapporto:

Mesi	TFR maturato nel periodo		Coefficiente rivalutazione	
	Da:	a:		
Dicembre	15/12/2003	14/01/2004	3,200252	Definitivo
Gennaio	15/01/2004	14/02/2004	0,248100	Definitivo
Febbraio	15/02/2004	14/03/2004	0,619400	Definitivo
Marzo	15/03/2004	14/04/2004	0,806000	Definitivo
Aprile	15/04/2004	14/05/2004	1,115700	Definitivo
Maggio	15/05/2004	14/06/2004	1,363900	Definitivo
Giugno	15/06/2004	14/07/2004	1,673600	Definitivo
Luglio	15/07/2004	14/08/2004	1,983300	Provvisorio
Agosto	15/08/2004	14/09/2004		
Settembre	15/09/2004	14/10/2004		
Ottobre	15/10/2004	14/11/2004		
Novembre	15/11/2004	14/12/2004		
Dicembre	15/12/2004	14/01/2005		

Sono evidenziate dalla dicitura "Provvisorio" le percentuali non ancora pubblicate ma calcolate dal Centro.